

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	1460
Data del provvedimento	01-12-2017
Oggetto	Regolamento
Contenuto	Modifiche ed integrazioni al Regolamento sulla ripartizione di competenze per l'adozione delle misure in tema di sicurezza alimentare (art. 54 Reg. CE n. 882/2004 in applicazione art. 7, comma 1 bis LRT n. 16/2000) di cui alla delibera DG ex Asl 10 FI n. 310 del 3.5.2012 : approvazione del nuovo testo

Dipartimento	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Direttore del Dipartimento	BERTI RENZO
Struttura	SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PREVENZIONE
Direttore della Struttura	MILICIA FERDINANDO A.I.
Responsabile del procedimento	MILICIA FERDINANDO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	2	REGOLAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 54 DEL REG. CE N. 882/2004 ED IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 BIS DELLA L.R.T. N. 16/2000

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della *costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro* ai sensi della *LRT 40/2005 e ss.mm.ii*;

Viste:

la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “ Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro;

la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell’azienda USL Toscana Centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;

Richiamate:

le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;

le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana Centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;

Considerato che il Regolamento CE 882/2004 all’art. 11 definisce il Metodo di campionamento e di analisi e all’art. 12 al comma 1 stabilisce che l’Autorità Competente, individuata nell’Azienda Sanitaria dalla L.R.T. n. 16/2000, designa i Laboratori Ufficiali che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali;

Ricordato che:

- con delibera n. 421 del 18/06/2010 dell’ex Azienda Sanitaria di Firenze è stato approvato lo schema di Regolamento concernente i provvedimenti conseguenti ai controlli in materia di Sicurezza Alimentare;
- con successiva delibera n. 310 del 3 maggio 2012 dell’ex Azienda Sanitaria di Firenze è stata approvata l’integrazione al sopra citato Regolamento sulla ripartizione di competenze per l’adozione delle misure in tema di Sicurezza Alimentare stabilendo, nello specifico, che le attività di campionamento, eseguite nell’ambito del controllo ufficiale di cui al Reg. Ce 882/04 sono attribuite, oltre che alla competenza degli operatori incaricati di eseguire i controlli ufficiali e le verifiche, anche ai dirigenti e ai tecnici del Laboratorio di Sanità Pubblica;
- con nota prot. n. AOO-GRT/168257/Q.100.30 del 11/06/2012 la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana ha preso atto della suddetta delibera n. 310/2012 ed ha definito le procedure per l’apertura del campione;

Considerata la necessità espressa, con mail del 28 luglio 2017 acquisita agli atti, dal Direttore Sostituto della U.F.C. Interaziendale di Laboratorio di eseguire, su delega dell’Autorità competente territoriale che ha eseguito il prelievo, le attività di omogeneizzazione e aliquotazione sui campioni globali (micotossine, nitrati, metalli ecc..) presso la sede del Laboratorio;

Ritenuto pertanto opportuno integrare in tal senso l’art. 2 bis (campionamento) del regolamento (delibera 310/2012) che, nel nuovo testo riformulato, diventa - art. 3 campionamento - introducendo il seguente ulteriore comma: *“Laddove previsto da specifiche normative, nel caso sia necessario procedere ad attività di omogeneizzazione del materiale campionato prima della costituzione delle aliquote ai sensi del D.P.R. n. 327/80, e qualora sia necessario a tal fine ricorrere a mezzi e procedure non applicabili in sede di campionamento, tali operazioni di omogeneizzazione ed aliquotazione possono essere svolte presso la U.F.C. Interaziendale di Laboratorio dal personale Dirigente e Tecnico assegnato a tale struttura, a seguito di richiesta da chi ha proceduto al prelievo del cosiddetto “campione globale” (micotossine, nitrati, metalli ec..).”*

Ritenuto altresì, quindi, di dover approvare il nuovo testo riformulato del “Regolamento sulla ripartizione di competenze per l’adozione delle misure di cui all’art. 54 del Reg. CE n. 882/2004 ed in applicazione dell’art. 7 comma 1 bis della L.R.T. n. 16/2000”, in tema di Sicurezza Alimentare, “Allegato A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il testo approvato con deliberazione n. 310 del 3 maggio 2012 dell’ex Azienda Sanitaria di Firenze;

Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, dr. Ferdinando Milicia, Direttore a.i. della Struttura SOS Servizi Amministrativi per la prevenzione;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento della Prevenzione, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore a.i. della SOS Servizi Amministrativi per la Prevenzione;

Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di adottare ed approvare il nuovo testo riformulato del “Regolamento sulla ripartizione di competenze per l’adozione delle misure di cui all’art. 54 del Reg. CE n. 882/2004 ed in applicazione dell’art. 7 comma 1 bis della L.R.T. n. 16/2000”, che si unisce in “Allegato A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce integralmente il testo approvato con deliberazione n. 310 del 3 maggio 2012 dell’ex Azienda Sanitaria di Firenze;
- 2) di trasmettere copia del presente atto, a cura del responsabile del procedimento, al competente Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana;

- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Arianna Tognini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

REGOLAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 54 DEL REG. CE N. 882/2004 ED IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 BIS DELLA L.R.T. N. 16/2000

Art. 1 (oggetto)

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione delle competenze fra le figure professionali facenti parte del Dipartimento di Prevenzione in qualità di Autorità Competente in materia di vigilanza e controlli ufficiali e sull'adozione dei provvedimenti per garantire la sicurezza alimentare come previsto dalla deliberazione della G.R.T. n. 147 del 15/02/2010.

Art. 2 (prescrizioni)

Le prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare, di mangimi e di salute e di benessere degli animali (lett. A comma 1 bis art. 7 L.R.T. n. 16/2000, e art. 54 comma 2 lett. A del Reg. Ce 882/04), sono attribuite alla competenza degli operatori incaricati di eseguire i controlli ufficiali, nel caso specifico ai dirigenti medici ed ai dirigenti veterinari ed ai tecnici della prevenzione che operano nei settori Igiene Pubblica e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare espressamente individuati con atto interno dal rispettivo responsabile di U.F. di riferimento per materia e territorio.

Art. 3 (campionamento)

Le attività di campionamento, eseguite nell'ambito del controllo ufficiale di cui al Reg. CE 882/04, sono attribuite alla competenza degli operatori incaricati di eseguire i controlli ufficiali e le verifiche, nel caso specifico ai Dirigenti Medici, ai Dirigenti Veterinari ed ai Tecnici della Prevenzione che operano nei settori Igiene Pubblica e della Nutrizione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Laddove previsto da specifiche normative, nel caso sia necessario procedere ad attività di omogeneizzazione del materiale campionato prima della costituzione delle aliquote ai sensi del D.P.R. n. 327/80, e qualora sia necessario a tal fine ricorrere a mezzi e procedure non applicabili in sede di campionamento, tali operazioni di omogeneizzazione ed aliquotazione possono essere svolte presso la U.F.C. Interaziendale di Laboratorio dal personale Dirigente e Tecnico assegnato a tale struttura, a seguito di richiesta da chi ha proceduto al prelievo del "campione globale".

Art. 4 (sequestro)

Il sequestro di alimenti considerati pericolosi per la salute ed il sequestro di mangimi pericolosi per la salute degli animali e per le produzioni zootecniche destinate al consumo umano (lett. "b" e "h" comma 1 bis art. 7 L.R.T. n. 16/2000) è disposto dagli operatori incaricati del controllo come individuati al precedente articolo 2. Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro deve essere ratificato o annullato dal Responsabile U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione e dal Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o loro sostituti.

Per i sequestri, i blocchi, la distruzione e/o la destinazione ad altro uso in ambito micologico effettuati dal personale attribuito funzionalmente al Responsabile della U.F.S. Micologia, la convalida o l'annullamento viene effettuato dal Responsabile della stessa U.F.S.

La ratifica o l'annullamento dell'atto con il quale si dispone il sequestro devono intervenire entro 48 ore dall'esecuzione.

In considerazione del fatto che la ratifica ha valore di atto interno alla procedura si procederà a notificare tempestivamente all'operatore alimentare esclusivamente l'eventuale atto di annullamento e di rilascio della merce.

Art. 5 (blocco ufficiale)

Sono di competenza dei responsabili delle U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione e della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o loro delegati i provvedimenti di cui alle lett. "b" (distruzione) "d" ed "e" del comma 1 bis art. 7 L.R.T. n. 16/2000 che dispongono:

1. il blocco ufficiale ed abbattimento degli animali, nonché il blocco ufficiale e distruzione di attrezzature fisse e mobili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici, quando previsto dalle norme sul patrimonio zootecnico;
2. il blocco ufficiale di alimenti e mangimi sospensione di attività o chiusura temporanea dello stabilimento, nonché il blocco ufficiale di animali e delle loro produzioni.
3. la distruzione di mangimi ed alimenti ed o l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti.
4. il blocco, sequestro, richiamo e/o ritiro di alimenti in attivazione di un'allerta sanitaria.

Art. 6 (provvedimenti in caso di urgenza)

In caso di necessità contingibili e urgenti i provvedimenti di cui al sopra citato art. 5, possono essere adottati dai dirigenti medici e veterinari e dai tecnici della prevenzione che, nel caso specifico, stanno eseguendo i controlli ufficiali.

In tale fattispecie di necessità ed urgenza gli operatori prima dell'esecuzione del provvedimento acquisiscono, secondo le procedure interne, l'assenso del Responsabile della U.F. territoriale competente o suo delegato dandone atto nel verbale. Il provvedimento adottato dovrà essere sottoposto a convalida entro le successive 48 ore da parte del responsabile di U.F. di riferimento competente per materia e territorio o suo delegato.

Art. 7 (modelli provvedimenti)

Per l'elaborazione dei modelli tipo dei provvedimenti di cui al presente Regolamento viene fatto rinvio alle procedure di settore definite nei sistemi di qualità.

Art. 8 (entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla intervenuta esecutività della Deliberazione adottata dal Direttore Generale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1460 del 01-12-2017

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 04-12-2017 al 19-12-2017

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 20-12-2017**